

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1864

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VEDOVATO

Presentata il 21 novembre 1964

Rappresentanza delle Facoltà di scienze politiche e di scienze politiche ed attuariali nel Consiglio superiore della pubblica istruzione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'importanza che le Facoltà di scienze politiche hanno e sempre più vanno assumendo nel nuovo ordinamento della scuola e la demarcazione dei loro compiti da quelli della Facoltà di giurisprudenza, rendono necessario che ad esse sia assegnata una conveniente rappresentanza nel massimo organo consultivo del Ministero della pubblica istruzione.

Si è perciò predisposta la seguente proposta di legge, intesa a modificare le disposizioni

della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nel senso di aumentare da 24 a 26 il numero dei rappresentanti delle Facoltà nel Consiglio superiore della pubblica istruzione e di assegnare i due nuovi membri elettivi alle Facoltà di scienze politiche e di scienze politiche ed attuariali.

Il proposto provvedimento, che non comporta aggravio al bilancio dello Stato, viene incontro ad una esigenza diffusa e di cui si sono resi interpreti, anche recentemente, le autorità accademiche delle predette Facoltà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente: « La prima sezione è presieduta, in assenza del Ministro, dal Vicepresidente del Consiglio superiore ed è composta nel seguente modo:

le Facoltà universitarie e gli istituti superiori eleggono, nel proprio seno, ventisei membri nelle seguenti proporzioni: tre sono eletti dalla Facoltà di giurisprudenza; due dalle Facoltà di scienze politiche e di scienze politiche statistiche, demografiche ed attuariali; quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orienta-

le di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; due dalle Facoltà di ingegneria e di ingegneria aeronautica; uno dalla Facoltà di architettura e dell'Istituto superiore di architettura di Venezia; due dalla Facoltà di economia e commercio e dell'Istituto universitario navale di Napoli; uno dalla Facoltà di medicina veterinaria; due dalla Facoltà di agraria; uno dalla Facoltà di farmacia ».

ART. 2.

L'elezione dei membri della prima sezione da parte delle Facoltà di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, ed il conseguente ampliamento del numero dei rappresentanti delle Facoltà e degli istituti superiori avverrà per la prima volta al momento della rinnovazione del Consiglio superiore in carica.